

01.06.2013

COOPERATIVE PORTUALI E INDENNITA' DI MOBILITA'

Il **Ministero del Lavoro con l'interpello n. 18 del 30.05.2013** ha risposto al quesito relativo alla possibile applicazione ai soci lavoratori, dipendenti delle cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie portuali dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della Legge n. 223/1991, previo pagamento della relativa contribuzione all'INPS.

Il Ministero ha chiarito che le cooperative portuali, restando escluse dalla disciplina delle integrazioni salariali per CIGS, non rientrano nell'ambito della applicazione della disposizione e, di conseguenza, **i soci lavoratori portuali dipendenti non possono beneficiare dell'indennità di mobilità, nonostante l'eventuale versamento del contributo all'INPS da parte della cooperativa.**

Per il Testo dell'Interpello si consulti la Banca Dati.

COOPERATIVE PORTUALI E LAVORO TEMPORANEO

Con la risposta all'**interpello n. 17/2013 del 30.05.2013** il **Ministero del Lavoro** ha risposto al quesito relativo alla normativa applicabile per il periodo antecedente alla entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 che ha introdotto una specifica indennità in favore dei lavoratori temporanei delle cooperative portuali.

Il Ministero del Lavoro ha ritenuto che per il periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 185/2008, **nei confronti delle cooperative portuali aventi come organico esclusivamente lavoratori temporanei, destinatari dell'indennità di mancato avviamento, non è dovuto il versamento contributivo di cui all'art. 9 della Legge n. 407/1990.**

Per il testo dell'interpello si consulti la Banca Dati.